



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Reg. n. 05/2020

Oggetto: interventi selvicolturali di ripristino danni da calamità naturali e incendi in agro di Ruvo di Puglia.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTO il Regolamento Regionale n.6/2016 *Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) e ss.mm.ii.*

VISTA la richiesta formulata dal sig. Andrea Lorusso acquisita al prot. 5325 del 18/11/2019 dell'Ente, in qualità conduttore di fondi boscati, relativa a lavori di ripristino dei danni causati da incendio di un complesso boscato della superficie di 45.60.00 ettari, in agro di Ruvo di Puglia ricadente in zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa ripristino dei danni da fuoco di un popolamento di latifoglie in agro di Ruvo di Puglia della superficie di 45.60.00 ettari, insistente sul terreno identificato in catasto al fg 106 p.lle 67, 80, mediante succisione e tramarratura di ceppaie intristite, taglio dei polloni soprannumerari con classe diametrica 5-15 cm.

CONSIDERATO che l'intervento proposto è finanziato con fondi PSR 2014-2020 Misura: 8 sottomisura: 8.4 ed è finalizzato al recupero della compagine forestale.

CONSIDERATO che l'intervento proposto favorisce il recupero del popolamento e l'evoluzione della cenosi forestale interferendo sulla complessità e la resistenza alle avversità, pertanto risulta conforme a quanto previsto agli artt. 6, 7 e 12 delle NTA del Piano per il Parco;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, non determina incidenze negative sui sistemi naturali ed è finalizzato al recupero dei danni da fuoco ed all'incremento della complessità biologica della cenosi forestale, pertanto favorisce la conservazione in buono stato del popolamento di latifoglie autoctono.

Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza ex art.

5c.7 DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

e rilascia il

NULLA OSTA



Al sig. Andrea Lorusso nato a Gravina in Puglia il 06/06/1980 C.F.: LRSNDR80H06E155N e residente in Ruvo di Puglia Z.R. 493 in qualità di conduttore dei fondi boscati, per la realizzazione di un intervento selvicolturale ripristino dei danni da fuoco di un popolamento di latifoglie in agro di Ruvo di Puglia della superficie di 45.60.00 ettari, insistente sul terreno identificato in catasto al fg 106 p.lle 67, 80, ricadente in zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, mediante succisione e tramarratura di ceppaie intristite, taglio dei polloni soprannumerari con classe diametrica 5-15 cm, il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. istanza in bollo;
2. documenti di riconoscimento del proponente e del tecnico incaricato
3. relazione tecnico illustrativa;
4. rilievo fotografico con punti di ripresa;
5. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto, estratti di mappa, cartografia tematica;
6. contratto di fitto;
7. consenso dei proprietari all'intervento ed estensione del contratto;

A condizione che:

- gli interventi devono essere eseguiti secondo quanto prescritto nelle "Disposizioni tecniche per l'esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia" (*approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 1. Luglio 2016, rettificata e riapprovate con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 6. Giugno 2017*);
- all'interno della compagine boschiva devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco e accompagnatrici presenti con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio raso qualora esuberanti;
- devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
- tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe) ed a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
- l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
- per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;
- i lavori selvicolturali devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 20 agosto dello stesso anno al fine di non



parco nazionale
dell'**alta murgia**

disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;

- devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.

- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Copia del presente provvedimento è inviato alla Regione Puglia Servizio VIA e VINCA ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;

- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 15/01/2020

Il Tecnico Istruttore

Dott.ssa Agr. Chiara Mattia

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Mariagioryanna Dell'Aglio

Il Direttore

Arch. Domenico Nicoletti



parco nazionale
dell'**alta murgia**

